

COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO
Provincia di Campobasso



**Regolamento per la gestione del
campo polivalente**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 06/07/2007

Art. 1
DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI

Il Comune di Torella del Sannio con il presente regolamento intende disciplinare l'utilizzo delle strutture sportive site alla località Pietrale:

1. Campo polivalente;
2. Campo da tennis e pallavolo;

L'uso di detti impianti è autorizzato dal Responsabile del Servizio secondo i presupposti e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2
DESTINATARI ALLA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI

Possono essere autorizzati all'utilizzo dei suddetti impianti sportivi i seguenti soggetti:

- Enti di promozione sportiva, Scuole, Associazioni, Pro-Loco, Società o Club Sportivi affiliati alla FGCI o riconosciuti dal CONI.;
- In deroga a quanto stabilito nel primo comma, ed al fine di promuovere l'attività sportiva in tutte le sue manifestazioni, possono, altresì, avanzare richiesta gruppi "di persone".

Art. 3
MODALITÀ DI RICHIESTA DA PARTE DELL'UTENZA

Le domande per l'utilizzo degli impianti per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, devono essere redatte in carta semplice, indirizzate al Comune e devono contenere:

1. le generalità del richiedente e l'indicazione della organizzazione da lui eventualmente rappresentata;
2. la data e le aree di utilizzare;
3. lo scopo per il quale si richiede il rilascio;
4. la dichiarazione con cui il richiedente assume le responsabilità per eventuali danni a cose durante lo svolgimento delle attività sportive, non derivanti da difetti strutturali o di manutenzione degli impianti;
5. l'indicazione se l'incontro è pubblico senza biglietto d'ingresso, ovvero a pagamento;
6. la dichiarazione con cui il richiedente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

Per i soggetti indicati invece nell' art. 2, comma 2, la richiesta scritta in carta semplice deve contenere:

- a) il nome del richiedente;
- b) la data e le aree di utilizzazione;
- c) lo scopo per il quale si richiede il rilascio;
- d) l'indicazione se l'incontro è pubblico senza biglietto d'ingresso, ovvero a pagamento;
- e) la dichiarazione con cui il richiedente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

Art. 4
CRITERI PER L' ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il Responsabile del Servizio, verificate le condizioni stabilite, autorizza l'uso degli impianti e indica la somma da versare in base alla tariffa. Il versamento dovrà avvenire o presso la tesoreria comunale o mediante versamento diretto al responsabile stesso, e dovrà essere comprovato all'ufficio Comunale mediante esibizione della ricevuta. In caso di pluralità di richiesta degli impianti per la medesima fascia oraria, l'impianto verrà assegnato rispettando l'ordine cronologico di presentazione e prioritariamente ai soggetti di cui all'art. 2 - comma 1-2- aventi sede o residenza nel territorio del Comune.

Art. 5
AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione all'uso degli impianti in base alle disponibilità e alle condizioni di agibilità degli stessi, tenuto conto degli impegni precedenti. La concessione non autorizza:

- l'uso delle dipendenze (depositi, posteggi, pubblicità e simili) degli impianti che vanno autorizzate e concesse separatamente;
- le manifestazioni e le attività sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature provvisorie non esistenti nell'impianto e il concessionario deve provvedere all'acquisizione di eventuali prescritti pareri da parte delle autorità competenti e comunque previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6
USO STRAORDINARIO E REVOCA

Il Responsabile del Servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. In tal caso saranno restituite le somme eventualmente versate per le ore non usufruite. Qualsiasi inosservanza, da parte dei concessionari delle norme regolamentari, autorizza il Responsabile del Servizio (senza diffida o costituzione in giudizio) a revocare la concessione, senza pregiudizio delle maggiori spese che possano essere reclamate per danni o per altri titoli. Sarà adottato apposito provvedimento nel quale saranno indicate le norme regolamentari violate.

Art. 7
RISPETTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ATTREZZATURE

Il richiedente di cui all'art. 2, comma 1, ed i sottoscrittori dell'elenco di cui al comma 2 del suddetto articolo, sono tenuti a rispettare e a far rispettare il patrimonio comunale e avranno l'obbligo di risarcire il Comune di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle strutture mobili o immobili. A sollievo di ogni responsabilità, ove i soggetti autorizzati riscontrassero danni o avarie agli impianti, dovranno farli rilevare immediatamente nel verbale di ricognizione. Tale verbale, attestante l'integrità del patrimonio Comunale avuto in consegna, va sottoscritto alla presenza del custode e previa ispezione del

patrimonio medesimo.

Art. 8
DIVIETO DI SUB-CONCESSIONI

Il personale addetto agli impianti non può, sotto qualsiasi forma, fornire o noleggiare ai frequentatori indumenti attrezzi o quant'altro occorresse per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto ogni forma di assistenza retribuita non è assolutamente ammessa salvo particolari autorizzazioni della Giunta Comunale per il personale comunale esterno incaricato dell'assistenza, sorveglianza e pulizia degli impianti sportivi.

Art. 9
IMPIEGO DEGLI IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI PARTICOLARI

Gli impianti sportivi non possono essere adibiti a manifestazioni diverse dalla normale destinazione o che non siano strettamente attinenti alla destinazione stessa, salvo autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 10
CONVENZIONI PARTICOLARI

Al presente disciplinare sono soggetti tutti i sodalizi sportivi e tutti i praticanti sport, salvo convenzioni particolari stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11
TARIFFE D'USO

Per l'utilizzo dell'impianto è dovuto da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, il pagamento, a titolo di contribuzione di parte delle spese sostenute, di una quota determinata dall'Amministrazione Comunale. La Giunta comunale, qualora le attività svolte fossero a titolo benefico e senza scopi pubblicitari potrà disporre di concedere gli impianti sportivi gratuitamente.

I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che per comprovati motivi di impedimento, comunque non imputabili al Comune, non possono svolgere le manifestazioni programmate ed autorizzate hanno facoltà di chiedere il trasferimento della loro prenotazione ad altra data o la restituzione della somma eventualmente versata.

Le tariffe da applicarsi per l'uso degli impianti sportivi sono riportate nella tabella n° 1 del seguente regolamento.

Alla casistica riportata nella tabella n° 1, fanno eccezione i seguenti casi:

1. gli impianti sono concessi gratuitamente ai ragazzi al di sotto del 16° anno di età, residenti, in orari nei quali l'impianto è libero, previa autorizzazione;
2. gli impianti sono concessi ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che hanno residenza nel comune, con una tariffa ridotta del 50% della tabella n° 1, previa autorizzazione.

Qualora l'utilizzazione degli impianti richieda anche l'illuminazione, le tariffe sono per tutti aumentate di € 2,50 (due/50 euro) per ogni ora. La Giunta Comunale si riserva di decidere l'esclusione dal pagamento del suddetto aumento nel caso in cui le attività svolte siano a titolo benefico e senza scopi pubblicitari.

Nel caso in cui i richiedenti intendano fruire anche delle docce, le tariffe sono aumentate di € 5,00.

Art. 12
DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Le somme che verranno introitate a qualsiasi titolo dall'utilizzazione degli impianti sportivi menzionati nel presente regolamento conferiranno in un capitolo specifico di bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Art. 13
RESTRIZIONI PARTICOLARI IN CONCESSIONE

Nel caso di un impegno mensile del campo, nell'autorizzazione il responsabile del servizio si avvale della possibilità di poter decidere di tenere, nell'arco delle 24 ore, quattro ore a disposizione degli utenti di cui all'art. 11, comma 1 e 2, in base alle richieste degli stessi.

Art. 14
RESPONSABILITA' PER I MINORI

Per gli utilizzatori di cui all'art. 11, comma 1, sono responsabili i loro genitori o chi per loro, in caso di inosservanza del presente disciplinare.

Art. 15
NORME LEGISLATIVE E TRANSITORIE

Per quanto non stabilito nel presente regolamento, si applicano le vigenti norme legislative sulle attività sportive e gli usi e costumi vigenti in materia. Inoltre l'Amministrazione Comunale può emanare norme temporanee o disposizioni transitorie ogni qualvolta ciò fosse ritenuto necessario ed opportuno.

TABELLA N° 1			
	Tariffa oraria	Tariffa mensile	Tariffa annuale
Campo calcetto	€ 15,00	€ 200,00	€ 2.000,00
Campo tennis e pallavolo	€ 5,00	€ 200,00	€ 2.000,00

Le tariffe suddette risultano maggiorate nei seguenti casi:

- 1. in caso di richiesta di illuminazione : + € 2,50 ad ora**
- 2. in caso di richiesta docce: + € 5,00.**

INDICE

- Art. 1 – Descrizione beni immobili
- Art. 2 – Destinatari della concessione degli impianti
- Art. 3 – Modalità di richiesta da parte dell'utenza
- Art. 4 – Criteri per l'assegnazione degli impianti
- Art. 5 – Autorizzazioni speciali
- Art. 6 – Uso straordinario e revoca
- Art. 7 – rispetto degli impianti sportivi e attrezzature
- Art. 8 – Divieto di sub-concessioni
- Art. 9 – Impiego degli impianti per manifestazioni sportive
- Art. 10 – Convenzioni particolari
- Art. 11 – Tariffe d'uso
- Art. 12 – Destinazione dei proventi
- Art. 13 – Restrizioni particolari in concessione
- Art. 14 – Responsabilità per minori
- Art. 15 – Norme legislative e transitorie
- Tabella n° 1